


COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 21 dicembre 2009

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Indice

- Art. 1 - Premessa**
- Art. 2 - Principi generali**
- Art. 3 - Definizioni**
- Art. 4 - Ambito di applicazione**
- Art. 5 - Informativa**
- Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**
- Art. 7 - Notificazione**
- Art. 8 - Responsabile ed incaricati del trattamento**
- Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati**
- Art. 10 - Modalità di raccolta dei dati**
- Art. 11 - Obblighi degli operatori**
- Art. 12 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorita' Giudiziaria o di Polizia**
- Art. 13 - Diritti dell'interessato**
- Art. 14 - Sicurezza dei dati**
- Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali**
- Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**
- Art. 17 - Tutela**
- Art. 18 - Provvedimenti attuativi**
- Art. 19 - Norma di rinvio**
- Art. 20 - Entrata in vigore**

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Campione d'Italia nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
2. *Principio di liceità*: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli articoli 18-22 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196.
3. *Principio di necessità*: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. *Principio di proporzionalità*: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza.
5. *Principio di finalità*: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "*banca di dati*", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "*trattamento*", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "*dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
 - d) per "*titolare*", il Sindaco di Campione d'Italia, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- e) per "*responsabile*", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "*interessato*", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "*comunicazione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "*diffusione*", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "*dato anonimo*", il dato che in origine, per le modalità di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "*blocco*", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per "*Codice*" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune di Campione d'Italia nel proprio territorio con installazione di monitors per la visione e controllo presso il Comando di Polizia Locale.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di segnaletica quale informativa "minima", indicato dal Garante.

Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Campione d'Italia alle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- a) monitorare la circolazione lungo le strade esistenti sul territorio comunale sia ai fini statistici sia per consentire un intervento;
- b) identificazione, in tempo reale, di luoghi e regioni di ingorghi
- c) vigilare sulla viabilità pubblica;
- d) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio urbano;
- e) monitorare le aree adiacenti ad uffici od immobili comunali;
- f) tutelare il patrimonio comunale;
- g) riprendere le immagini di particolari siti pubblici specifici, soggetti a rischi anche temporanei connessi alla pubblica sicurezza;
- h) salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica
- i) prevenzioni in materia di Polizia Giudiziaria;

3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

4. Il Sindaco promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

CAPO II NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 7 – Notificazione

1. Il Comune di Campione d'Italia nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. il Funzionario Capo Area della Polizia Locale è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti ai fini istituzionali, della visione delle registrazioni.

E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

2. Compete al Responsabile del trattamento designare per iscritto un numero di persone sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito dei servizi.

3. Il Responsabile e gli Incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle norme del presente Regolamento.

4. Il Responsabile e gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo articolo;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6 con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza di incroci, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Inoltre le telecamere sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale), di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 6. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. Le immagini videoregistrate, tranne che nelle ipotesi di cui al successivo articolo 12, potranno essere conservate per un periodo massimo di 4 giorni lavorativi successivi all'evento, in considerazione dei tempi di controllo delle stesse, sono successivamente cancellate automaticamente dal server.

Nel caso in cui si deve adire ad una specifica attività investigativa di P.G. o richiesta dall'Autorità Giudiziaria l'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa o di accertamento in corso.

Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla cancellazione delle immagini mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche. Il titolare del trattamento dei dati personali è tenuto a disporre procedure operative che garantiscano l'improcedibilità di riprese e registrazioni dei dettagli su aree e luoghi privati, ad esclusione delle finalità indicate dall'art. 6 lett. h) e i)

Art. 12 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 10, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

CAPO III
DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta quanto previsto dall'art. 7 del Codice

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio e interesse legittimo a tutela o protezione dell'interessato.

4. Le istanze di cui al presente articolo, possono essere trasmesse mediante servizio postale, telefax o posta elettronica al titolare.

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 13. nella Centrale Operativa del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, il titolare e solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale

2. La sala di controllo è sistematicamente non accessibile al pubblico.

3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15- Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
NORME FINALI

Art. 17 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art. 18 – Provvedimenti attuativi

1. Per la ripresa e la registrazione delle immagini si opererà nelle zone del Comune individuate con atti amministrativi specifici

Art. 19 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, nonché al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l’esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all’Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, a seguito della sua approvazione.